

1A 16387



Consorzio per le AUTOSTRADIE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

DECRETO DIRIGENZIALE N. 895 /DA del 14 NOV. 2018

Oggetto: Contenzioso Tatullo Gaetano/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al Tribunale di Patti RG 21/2010, tra le parti Tatullo Gaetano/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1/18 del 23/01/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 3.214,23 oltre interessi per € 272,84, nonché al pagamento delle spese di giudizio, comprese spese di CTU, di € 2.296,34 oltre IVA e CPA per un totale di € 2.818,10 per un totale complessivo di € 6.305,17;

Considerato che l'importo di € 6.305,17 è stato conteggiato in compensazione del debito tra il Consorzio e la società di assicurazione Le Generali scaturito dalla sentenza n° 1967/2013, così come previsto nel provvedimento n° 406/DA; del 24/5/2018;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 6.305,17 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1/18 del 23/01/2018 del Tribunale di Patti il pagamento della somma di € 6.305,17 a favore di Tatullo Gaetano nato a Molfetta l'1/11/1969 c.f. TTLGTN69S01F284D tramite bonifico sul c/c IBAN IT93A 01010 41560 100000 005116 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto
Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADIE SICILIANE
Impegno n. 3404 Atto del 2018
Importo € 6.305,17
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messaggio 29/11/18

X ATTO DI PRECETTO PER IL PAGAMENTO

Il sig. **Tatullo Gaetano**, nato a Molfetta, l'1 novembre 1969 (C.F.: TTLGTN69S01F284D), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'originale del presente atto, dall'Avv. Cinzia Federico del Foro di Termini Imerese (C.F.: FDRCNZ75S50G511B-cinzia.federico@cert.avvocatitermini.it) e con domicilio eletto presso il suo studio in Collesano- viale Vincenzo Florio, n.16- agendo in virtù ed esecuzione della sentenza n. 1/18 resa dal Tribunale di Patti, in persona del Giudice Istruttore, dott. Casdia Antonino, il 23 gennaio 2018, nella causa iscritta al n. 21/10 R.G. depositata in cancelleria il 29 gennaio 2018, che si notifica, in forma esecutiva, unitamente al presente atto, fa

INTIMAZIONE E PRECETTO

Al **Consorzio per le Autostrade Siciliane**, in persona del legale rappresentante pro- tempore, di pagare in favore di esso istante, entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

Somma liquidata in sentenza:	€ 3.214,23
Interessi legali dal 21 dicembre 2009 al 30 giugno 2018:	€ 272,84
Compensi liquidati in sentenza:	€ 2.000,00
CPA su compensi:	€ 80,00
IVA su compensi:	€ 441,76
Spese di consulenza liquidate con decreto e pagate al CTU:	€ 296,34
Compensi per atto di precetto:	€ 135,00
Rimborso spese forfettarie su compensi atto di precetto:	€ 20,25
CPA su compensi atto di precetto:	€ 5,40
IVA su compensi su precetto:	€ 30,66
Sommano complessivamente	€6.496,48

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

- - < cinzia.federico@cert.avvocatitermini.it >

A

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994

Giovedì 27-09-2018 11:08:00

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
29 SET. 2018		
DIR. GEN.	D.A. <i>Conto</i>	D.A.T.E.

Allegati:

ATTO_DI_PRECETTO_PER_IL_PAGAMENTO_Tatullo.docx.p7m Sentenza_TATULLO.pdf
relata_per_notificazione_in_proprio.docx.p7m

Dati Tecnici:

smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 21748
del 28-09-2018 Sez. A



*Sesione con atto
precetto, chiuso
01/10/2018*

*Ver. esche uise
21741 da 28/9/18 -
elisione over
e dr de i't
Terminale 2018
9*

(euro seimilaquattrocentonovantasei/48), oltre spese di notifica, interessi fino all'effettivo saldo, nonché eventuali onorari di esecuzione e quant'altro dovuto per legge.

Si fa espresso avvertimento che in caso di mancato pagamento delle somme suddette nel termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione nei modi di legge e che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Termini Imerese, 26 settembre 2018

(Avv. Cinzia Federico)

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA**

Ex art. 3 bis, legge 21 gennaio 1994, n.53

Io sottoscritta, avv. Cinzia Federico, con studio in Collesano (PA)- V.le
Vincenzo Florio, n.16- (C.F.: FDRCNZ75S50G511B, P.IVA: 05026790823),
nella mia qualità di difensore e domiciliatario del sig. Tatullo Gaetano, nato a
Molfetta, l'1 novembre 1969, (C.F.: TTLGTN69S01F284D), giusta procura
alle liti già in atti allegata

HO NOTIFICATO

A ogni effetto di legge l'allegato atto (SENTENZA N. 1/2018 emessa dal
Tribunale di Patti- Dott. Casdia Antonino-, in data 23 gennaio 2018, munita
di formula esecutiva, nonché atto di precetto prodotti a favore del sig.
Tatullo Gaetano, nato a Molfetta, l'1 novembre 1969, (C.F.:
TTLGTN69S01F284D),e contro Consorzio Per le Autostrade Siciliane, nel
giudizio civile promosso dinanzi il Tribunale di Patti, a:

Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede in Messina- c/da Scoppo- ,
trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo: autostradesiciliane@posta-cas.it, tratto dal seguente pubblico
elenco: IPA

ATTESTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3bis, comma 2, legge 53/94 e 16
undicies, comma 3, del DL 179/12, che la copia informatica allegata della
sentenza n. 1/2018 del Tribunale di Patti a favore del sig. Tatullo Gaetano e
relativo atto di precetto sono conformi alle copie conformi analogiche dalle
quali sono estratte.

Collesano, 26 settembre 2018

Avv. Cinzia Federico

Sentenza n. 1/2018 pubbl. il 29/01/2018

RG n. 21/2010

Repert. n. 1/2018 del 29/01/2018

01/18 Reg. Sott. 24
19/18 Tribunale di
Cron. 0167MB/18

REPUBBLICA ITALIANA

Reg. Rep.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

21/10 Reg. Gen.

TRIBUNALE DI PATTI

MINUTA DEPOSITATA

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del

23 GEN. 2018

Onorario Dott. Casdia Antonino, ha pronunciato la seguente

DECRETI

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.21/2010 R.G., ex Tribunale Mistretta, vertente tra:

Tatullo Gaetano, nato a Molfetta il 01/11/1969 (C.F. TTLGTN69S01F284D)

elettivamente domiciliato in Santo Stefano di Camastra via A. Garofalo 94,
presso lo studio dell'Avv. Cinzia Federico, che lo rappresenta e difende per
procura in atti.



-attore-

CONTRO

-Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in Santo Stefano di Camastra via
Nuova n.1, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Raimondo, che lo
rappresenta e difende per procura in atti.

-convenuto-

-G.G.L. gruppo generali liquidazione danni s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Santo Stefano di
Camastra via Nuova n.1, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Raimondo, che
lo rappresenta e difende per procura in atti.

-convenuto-

Avente ad oggetto: risarcimento danni, ex artt. 2051 e 2043 c.c.

Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.

Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.

Con atto di citazione, regolarmente notificato, Tatullo Gactano, conveniva in giudizio, Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, e G.G.L. gruppo generali liquidazione danni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirli condannare al risarcimento di tutti danni subiti, quantificati in Euro 14.340,72 per danno biologico, morale, spese, e mancato guadagno, a seguito dell'incidente avvenuto il 19/09/2008, verso le ore 14,00, e causato da un'insidia stradale mentre, alla guida dell'autovettura di servizio Lancia K targata polizia D9805, percorreva l'autostrada Me-Pa, direzione Palermo.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva G.G.L. gruppo generali liquidazione danni s.p.a., il quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, atteso che lo stesso è solo gestore dei sinistri gravanti sui contratti assicurativi, le cui obbligazioni fanno capo alla società mandante Generali assicurazioni s.p.a..

Si costituiva altresì il Consorzio per le Autostrade Siciliane, il quale contestava le pretese avverse, e concludeva per il rigetto della domanda.

Nel corso del giudizio, si provvedeva all'escussione delle prove orali, e



veniva ammessa ed espletata CTU medico-legale sulla persona dell'attore.

Esaurita l'istruttoria, a seguito della recente assegnazione del ruolo a questo giudicante, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.

Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da G.G.L. gruppo generali liquidazione danni.

Detta eccezione è fondata e va accolta.

Non trattandosi di azione di responsabilità per danni derivanti da incidente stradale, cui litisconsortio necessario oltre al responsabile del danno è la sua compagnia assicuratrice, ma di azione incoata ex art. 2043 e 2051 c.c., l'unico legittimato passivo nel presente giudizio è l'ente proprietario e manutentore dell'autostrada che è il Consorzio per le autostrade Siciliane e non la sua compagnia assicuratrice, pertanto va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della G.G.L. gruppo generali liquidazione danni.



Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata, e pertanto va accolta nei limiti appresso indicati.


Passando all'esame del merito, si osserva che la vicenda oggetto di causa ripropone la vexata quaestio del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di incidente avvenuto su strada pubblica, e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità, concorrente od esclusiva, dell'ente che della stessa e delle relative pertinenze è proprietario o custode, quale nel caso di specie è il Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Relativamente a detta problematica, è noto che, secondo la tradizionale e più datata giurisprudenza, senza dubbio influenzata dall'esigenza di garantire alla P.A. una posizione di privilegio nell'ambito del sistema civilistico, alla materia da qua non era ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c., dovendo invece riconoscersi, in favore dell'utente danneggiato dall'utilizzo di beni demaniali in ragione dell'omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche, l'applicabilità unicamente del generale principio di cui all'art. 2043 cod. civ.

In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione di pericolo occulto per l'utente, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza (tra le molteplici pronunce, v. n. 2806/1966, Cass. n. 385/1969, Cass. n. 2244/1969, Cass. n. 3816/1969; Cass. n. 11250/2002, Cass. n. 14993/2002, Cass. n. 15710/2002, Cass. n. 16356/2002, Cass. n. 17152/2002, Cass. n. 1571/2004, Cass. n. 10132/2004, Cass. n. 10654/2004, Cass. n. 22592/2004).

Tuttavia, tale figura, inizialmente intesa quale mero elemento sintomatico dell'attività colposa dell'amministrazione, è successivamente stata ricostruita come indice tassativo ed ineludibile della responsabilità della medesima







(Cass. n. 22592/2004), con onere della prova della sua esistenza a carico del danneggiato (Cass. n. 10654/2004, Cass. n. 11250/2002, Cass. n. 7938/2001). Recentemente, peraltro, la Cassazione ha mutato orientamento, iniziando a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., relativamente ai danneggiamenti subiti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche. Sulla scia di sempre più stringenti critiche dottrinali, si è infatti preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresentava un ingiustificato privilegio e, di riflesso, un ingiustificato deterioro trattamento per gli utenti danneggiati; al contrario, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.

In una prima fase, si è ritenuto che la norma in parola dovesse applicarsi solo con riferimento a beni demaniali che consentono in concreto un controllo ed una vigilanza idonei ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, escludendo quindi automaticamente i beni di notevole estensione e suscettibili di generalizzata utilizzazione.

Ancora più recentemente peraltro, la Suprema Corte ha affermato che la notevole estensione e l'uso generale e diretto della cosa da parte di terzi sono meri indizi dell'impossibilità dell'esercizio di un concreto potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo, che richiede comunque un'indagine relativa al caso singolo (Cass. n. 488/2003, Cass. n. 1144/2003, Cass. n. 6515/2004, Cass. n. 19653/2004, Cass. n. 3651/2006).






Secondo questo orientamento, la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. risulta, dunque, non solo configurabile, ma senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale (Cass. 20.02.2006, n. 3651). Naturalmente, occorre verificare caso per caso se ricorrano i presupposti per configurare un rapporto di custodia in ragione della possibilità o dell'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza del bene demaniale, dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 cod. civ.

Come sottolineato da una recente pronuncia, la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti (Cass. 06.07.2006, n. 15383).

Invero, se la custodia presuppone il potere di governo della res, e cioè il potere di controllare la cosa, di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (v. per tutte, Cass. n. 7403/2007), certamente l'esistenza della custodia non può essere a priori esclusa in relazione alla natura demaniale del bene; ma neppure può essere ritenuta in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della



situazione di pericolo. Se il potere di controllo è oggettivamente impossibile, non vi è custodia, e quindi non vi è responsabilità dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.

Come detto prima, per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra esposti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.

Per le autostrade come nel caso in esame, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo alla stregua degli indicati parametri, non può che indurre a conclusioni in via generale affermativa, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 298/2003, Cass. n. 488/2003).

Figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è invece che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato (da ultimo, v. Cass. n. 23924/2007, Cass. n. 4962/2007, Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 15779/2006, Cass. n. 15383/2006).

Infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere



che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale.

Diversa è la situazione delle strade statali, o provinciali.

Tali strade infatti, a causa della loro notevole estensione e per le loro caratteristiche, attraversando a volte zone scarsamente popolate o difficilmente raggiungibili, non presentano elementi tali da far ritenere l'esistenza di una oggettiva possibilità di continuo controllo della strada da parte dell'Amministrazione provinciale; a ciò deve aggiungersi l'utilizzazione generale e diretta delle strade medesime ed il fatto che, contrariamente a quanto avviene generalmente nel caso di strade comunali, spesso tali strade, come il tratto di strada per cui è causa, si trovano al di fuori dei centri abitati. Tale conclusione appare coerente con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza, in cui si afferma che "la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, come quella oggetto della fattispecie in esame, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti" (Cass. 26.09.2006, n. 20827).

Esposto quanto sopra, quindi, atteso che il sinistro si è verificato su una autostrada, va ravvisata la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 298/2003, Cass. n. 488/2003).

Ma anche a volere inquadrare la fattispecie sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., l'attore ha dato prova.





Infatti, dal rapporto della Polizia di Stato in atti, e dalla deposizione dei testi, si rileva il cattivo grado di manutenzione in cui versava il tratto di strada oggetto del sinistro.

Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi la responsabilità del consorzio Autostradale convenuto per i danni subiti dall'attore, non potendosi ravvisare anche sulla base del predetto rapporto di Polizia in atti e dalle testimonianze rese, un concorso di colpa dell'attore, conducente del mezzo nella verifica del sinistro de quo.

In ordine al quantum, la valutazione del danno da lesioni subite dall'attore, risulta determinato dalla consulenza medica redatta dal CTU, le cui conclusioni vanno interamente accolte non essendo l'elaborato affetto da vizi ed incongruenze, avendo il CTU dato esauritiva risposta ai quesiti posti.

Passando alla quantificazione del danno da lesioni, l'invalidità riscontrata rientra tra le c.d. micropermanenti ed è risarcibile a titolo di danno biologico per compromissione del diritto alla salute.

Per la liquidazione di detto danno, è assunta come parametro, la legge 57/2001 e succ. mod., ed è quantificato nella seguente misura: Invalidità permanente 02% (età al momento dell'incidente 49 anni) Euro 1.423,51; inabilità temporanea assoluta gg. 05X46,88=Euro 234,40; inabilità parziale al 50%, gg. 10X23,44=Euro 234,40; inabilità Parziale al 25%, gg. 20X11,72=Euro 234,40.

Il tutto ammonta a complessivi Euro 2.126,71.

Su detta somma non compete la rivalutazione monetaria perché calcolata all'attualità, mentre sono dovuti per legge gli interessi legali, dalla domanda al saldo.



Questo giudicante, visto l'esiguità dei postumi, non ritiene di riconoscere alcuna voce per danno morale e/o personalizzazione.

In ordine alla richiesta di liquidazione somme per mancato guadagno, essa va rigettata atteso che tale voce di danno non è stata provata.

Va riconosciuta e liquidata la somma di Euro 1.078,52, per spese, vista la documentazione (fatture-ricevute) in atti.

L'importo complessivo per il danno biologico e spese ammonta a complessivi Euro 3.214,23, oltre interessi legali come sopra specificati, con conseguente condanna a carico del convenuto consorzio per le autostrade Siciliane.

Per quanto concerne le spese del giudizio, esse vanno interamente compensate tra l'attore e la G.G.L., carente di legittimazione passiva.

Il parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore giustifica la compensazione per metà delle spese processuali, tra l'attore ed il consorzio per le autostrade Siciliane, e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1) Dichiaro la carenza di legittimazione passiva della G.G.L., gruppo Generali di liquidazione danni s.p.a.;

2) Dichiaro che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del consorzio per le autostrade Siciliane, proprietario e manutentore della strada oggetto del sinistro, e pertanto lo condanna al pagamento della somma di Euro 3.214,23, in favore di Tatullo Gaetano, oltre interessi legali, come specificati in motivazione.



3) Condanna il consorzio per le autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali, in favore dell'attore, e liquidati, tenuto conto dell'operata riduzione, in complessivi Euro 2.296,34, di cui Euro 296,34 per spese, comprese quelle di CTU, ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre CPA ed IVA come per legge.


4) Compensa le spese tra l'attore e la G.G.L., gruppo Generali di liquidazione danni s.p.a.;

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex legge.

Così deciso in Patti, 23/01/2018.

IL G.O.P.

DOTT. CASDIA ANTONINO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 GEN. 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio Milici



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a
esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero
di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della
forza pubblica di concorrervi, quando ne siano
legalmente richiesti.

E' copia conforme al suo originale che si rilascia
in forma esecutiva, a richiesta dell'Avv. C. 14216
procuratore di T. 10116 G. 13/100

20 GIU. 2018

Patti,



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Antonio Mili

11/11/11/11/11/11

015,33622

014216 FRONTE

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: cinzia.federico@cert.avvocatitermini.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

CC:

Ricevuto il: 15/10/2018 06:06 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RE: SENTENZA 1/2018 -TATULLO GAETANO

Priorità: normale

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

In risposta alla Vostra dell'11 ottobre scorso, comunico codice IBAN del mio assistito, sig. Tatullo Gaetano: IT 93 A01010 41560100000005116. Preciso che i compensi indicati in atto di precetto sono comprensivi di IVA e CPA e, relativamente ad essi, si chiede la distrazione diretta a favore del sottoscritto procuratore, di cui si forniscono le coordinate bancarie: IT21 X030 6943 2601 0000 0000 802 Cordialità Avv. Cinzia Federico In data 2018-10-11 T13:34:46+0200, Ufficio Contenzioso <ufficiocontenzioso@posta-cas.it> ha scritto: Gentile Avvocato, per procedere alla liquidazione della sentenza in oggetto è necessario che ci comunichi il codice IBAN del Suo cliente, nonché se i compensi legali sono soggetti ad IVA, precisando che in mancanza di tali dati questo ufficio non potrà procedere a dare esecuzione alla stessa. Si precisa inoltre che i termini di pagamento, ai sensi dell'art. 147 della Legge 388/2000, applicabili a questo Consorzio quale Ente Pubblico non economico, sono previsti in 120 giorni dalla data di notifica della sentenza con formula esecutiva e pertanto, l'Atto di Precetto notificato unitamente alla stessa è da ritenersi nullo. Distinti Saluti. Giuseppe Mangraviti -----